



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.8.2026
C(2026) 5669 final

SENSITIVE (*): *COMP Operations*

Oggetto: Aiuto di Stato SA.122840 (2026/N) – Italia (Piemonte)
"Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica" (aree interne) del
CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

Signor Ministro,

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 31 marzo 2026, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato la misura in oggetto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Il 28 maggio 2026 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, le quali hanno risposto con lettera del 10 giugno 2026, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno.

2. DESCRIZIONE

2.1. Informazioni generali

- (3) Con la notifica l'Italia intende ottenere l'approvazione, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, dell'attuazione delle misure previste nell'intervento SRG07 "Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages" – Azione 3 "Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica" (aree interne) del piano strategico ("PSP") della politica agricola comune ("PAC") dell'Italia 2023-2027⁽¹⁾ nell'ambito del complemento per lo sviluppo rurale ("CSR") 2023-2027⁽²⁾ della

(*) Distribution only on a need-to-know basis. Do not read or carry openly in public places. Must be encrypted in transmission and stored securely, where possible by using encrypted storage. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions: <https://europa.eu/db43PX>

⁽¹⁾ CCI: 2023IT06AFSP001.

⁽²⁾ Il CSR è un documento che definisce la strategia regionale per lo sviluppo rurale in attuazione del piano strategico della PAC. Riporta un'analisi della situazione regionale, una valutazione delle

On. Antonio TAJANI
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00135 Roma

Regione Piemonte in attuazione del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 ("piano strategico della PAC")⁽³⁾.

2.2. Obiettivo

- (4) L'obiettivo del regime è sostenere la cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale.
- (5) L'intervento SRG07 sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali. Nell'ambito dell'intervento SRG07, l'azione 3 è volta a sostenere azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato, che costituirà il "gruppo di cooperazione", per l'attuazione di strategie locali nel quadro della strategia nazionale per le aree interne ("SNAI")⁽⁴⁾.
- (6) Il regime contribuisce agli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115⁽⁵⁾, in particolare:
 - (a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato;
 - (b) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali;
 - (c) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

2.3. Base giuridica

- (7) La base giuridica del regime è costituita dai seguenti atti:
 - (a) piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
 - (b) complemento sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e riadottato (versione 5) con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 e con DGR n. 6-2503 del 04 maggio 2026;

esigenze e le schede di intervento incluse nel piano strategico della PAC d'applicazione nella zona, evidenziando le scelte operate dalle autorità regionali del Piemonte. Il CSR è stato adottato dalla Regione Piemonte con deliberazione DGR n. 17-6532 del 20.2.2023 e riadottato con deliberazione DGR n. 2-941 del 31.3.2025 (versione 5) e deliberazione DGR n. 6-2503 del 4.5.2026 (versione 6).

- (³) Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione, del 2.12.2022, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2026) 745 final della Commissione dell'11.2.2026.
- (⁴) Il regime mira specificamente a sostenere l'SRG07 "Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages" – Azione 3 "Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica" (aree interne) nell'ambito del PSP italiano 2023-2027.
- (⁵) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

- (c) determinazione dirigenziale n. 758 del 6 luglio 2023 "Regolamento (UE) 2021/2115 – Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027".

2.4. Durata

- (8) Il regime di aiuti decorre dalla data di notifica della decisione della Commissione che lo approva e scade il 31 dicembre 2029.
- (9) Il regime include una clausola di sospensione in base alla quale la concessione degli aiuti è subordinata all'approvazione del regime da parte della Commissione.

2.5. Dotazione di bilancio

- (10) La dotazione complessiva del regime ammonta a 3 800 000 EUR.
- (11) Il regime è cofinanziato nel quadro del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027⁽⁶⁾.
- (12) L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Piemonte.

2.6. Beneficiari

- (13) I beneficiari sono imprese della Regione Piemonte di tutte le dimensioni attive in tutti i settori. Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 51 e 100.
- (14) Non saranno concessi aiuti:
- (a) alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (33)63 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali⁽⁷⁾ (in seguito "orientamenti");
 - (b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

2.7. Descrizione del regime

2.7.1. Obiettivi e ambito del regime

- (15) Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette.
- (16) Il regime sostiene la cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale (paragrafi (4), (5) e (13)).
- (17) La cooperazione per l'inclusione sociale ed economica mira a creare e migliorare servizi e attività per la popolazione locale e le persone con esigenze specifiche (culturali, educative e ricreative, sociali, anche attraverso attività di agricoltura sociale per i soggetti svantaggiati) e per l'inserimento lavorativo e a permettere l'attuazione di strategie di sviluppo locale (diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060⁽⁸⁾) da parte di associazioni di partner pubblici e

⁽⁶⁾ L'intervento SRG07 è cofinanziato al 40,70 % dal FEASR; la quota rimanente di cofinanziamento nazionale è a carico del bilancio dello Stato per il 41,51 % e del bilancio della Regione Piemonte per il 17,79 %.

⁽⁷⁾ GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari

privati (diverse da quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060).

- (18) L'intervento SRG07 – Azione 3 prevede l'apertura di un bando rivolto alle due nuove aree interne del Piemonte ("Valsesia e Valsessera" e "Terre del Giarolo")⁽⁹⁾. Il bando prevederà che il sostegno sia limitato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o a quelli esistenti che intraprendono nuove attività. Nel caso della cooperazione forestale nell'ambito dell'SRG07 – Azione 3, i partenariati devono comprendere almeno un'impresa o un altro soggetto attivo nel settore forestale. Il richiedente dovrà predisporre un progetto specifico, con un piano dettagliato delle attività da condurre. I progetti saranno soggetti ad istruttoria, sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dalla scheda intervento SRG07 (Azione 3) del CSR, e alle domande presentate saranno applicati i criteri di selezione, con attribuzione dei relativi punteggi di merito approvati dal comitato di monitoraggio regionale CSR Piemonte 2023-27. L'autorità che concede l'aiuto valuterà inoltre la coerenza degli interventi proposti con la strategia territoriale precedentemente approvata. In esito all'istruttoria saranno definiti i punteggi assegnati e gli importi di contributo, previa verifica dell'ammissibilità delle spese e del rispetto dei massimali previsti.
- (19) Nell'ambito del regime sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività e spese sostenute dal gruppo di cooperazione nella regione Piemonte:
- (a) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (b) i costi diretti per gli investimenti in attivi materiali e immateriali e per gli interventi da attuare nell'ambito del progetto;
 - (c) i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
 - (d) i costi relativi ad attività promozionali;
 - (e) i costi relativi al monitoraggio del progetto;
 - (f) i costi relativi all'animazione della zona interessata ai fini della realizzazione di un progetto territoriale collettivo.
- (20) L'intensità massima di aiuto nell'ambito del regime non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.
- (21) Gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante.
- (22) Gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento.

marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁹⁾ Le attività previste dall'area interna "Valsesia e Valsessera" nell'ambito dell'intervento SRG07 – Azione 3 comprendono anche la realizzazione di centrali termiche alimentate da biomassa forestale legnosa (cippato e pellets). Gli aiuti in questione saranno concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- (23) Le autorità italiane hanno confermato che il regime, le condizioni cui è subordinato e le attività che finanzia non comportano una violazione dell'applicabile diritto dell'Unione.
- (24) Il regime non sostiene gli investimenti nell'efficienza energetica o nelle energie rinnovabili.
- (25) L'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile.
- (26) L'autorità che concede l'aiuto ne calcola l'importo massimo al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (27) Gli aiuti nell'ambito del regime non saranno concessi contemporaneamente nell'ambito di più regimi né cumulati con altri aiuti di Stato.
- (28) Gli aiuti non sono subordinati all'obbligo, per l'impresa beneficiaria, dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali. Gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, non sono direttamente legati ai quantitativi esportati, non sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione né sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Esistenza degli aiuti – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (29) *Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".*
- (30) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la misura deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (31) Il regime è imputabile allo Stato, in quanto basato sugli atti giuridici di cui al paragrafo (7). È finanziato mediante risorse statali in quanto sono stanziati fondi pubblici (paragrafi (11) e (12)).
- (32) Il regime conferisce un vantaggio sotto forma di sovvenzioni dirette (paragrafo (15)). Il regime è selettivo in quanto gli aiuti saranno concessi solo a determinate imprese della Regione Piemonte, come indicato ai paragrafi (3), (7) e (13), mentre altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga non sono ammissibili all'aiuto e pertanto non beneficeranno dello stesso vantaggio. Di norma gli operatori economici dovrebbero sostenere i propri costi. Gli aiuti concessi dal regime conferiscono pertanto un vantaggio economico selettivo soltanto a talune imprese (sezione 2.6), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato.

- (33) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un'impresa sia rafforzata rispetto a quella di altre imprese concorrenti tramite la concessione di un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe altrimenti ottenuto nel normale corso della sua attività è indice di una possibile distorsione della concorrenza⁽¹⁰⁾.
- (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l'aiuto a un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE⁽¹¹⁾. I beneficiari sono attivi sui mercati che sono soggetti a scambi intra-UE. I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello di UE e sono quindi sensibili a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime è dunque atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (35) Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono pertanto soddisfatte e la Commissione conclude che il regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo.
- (36) La misura notificata è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta (sezioni 2.3, 2.6 e 2.7). La Commissione ritiene pertanto che si tratti di un regime di aiuti ai sensi del punto (33)¹³ degli orientamenti.

3.2. Legittimità dell'aiuto

- (37) La base giuridica include una clausola di sospensione, in base alla quale il regime non sarà applicabile e pertanto gli aiuti non saranno concessi fino a quando la Commissione non avrà concluso la procedura di notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE con decisione finale e non li avrà dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (paragrafo (9)).
- (38) L'Italia ha pertanto ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

- (39) L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (40) La Commissione ha valutato il regime sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- (41) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se i) agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, ii) sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, EU:C:1980:209.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 13 luglio 1988, *Francia/Commissione*, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

3.3.1.1. Prima condizione: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività o di una regione economica

- (42) Il regime sostiene la cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale (paragrafi (4), (5), (16) e (18)). La Commissione ritiene che le misure che soddisfano le condizioni stabilite alla parte II, punto (499), e alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti (paragrafi (51) e (55)) abbiano un effetto di incentivazione⁽¹²⁾. Alla luce della valutazione della conformità alle condizioni d'interesse stabilite alla parte II, punto (499) e alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti, illustrata nei paragrafi da (49) a (55), la Commissione ritiene pertanto che l'aiuto agevolerà lo sviluppo di attività economiche nel settore forestale e nelle zone rurali.
- (43) Le misure sono state approvate dalla Commissione nel quadro del piano strategico della PAC dell'Italia sulla base del regolamento (UE) 2021/2115 (paragrafo (7)). Le misure sono pertanto conformi alle norme applicabili della PAC.
- (44) La Commissione non dispone di elementi che indichino che il regime o le attività sostenute comportino una violazione di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione (paragrafo (23)). La base giuridica non stabilisce l'obbligo di utilizzare prodotti o servizi nazionali. Gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, non sono direttamente legati ai quantitativi esportati, non sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione né sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione (paragrafo (28)). La Commissione ritiene pertanto che il regime non violi le disposizioni applicabili o i principi generali del diritto dell'Unione.

3.3.1.2. Seconda condizione: l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

- (45) Secondo la giurisprudenza della Corte⁽¹³⁾ la valutazione di tale condizione implica la ponderazione degli effetti positivi dell'aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere e gli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno.
- (46) Il regime sostiene la cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale, attraverso gruppi di cooperazione, per l'attuazione di strategie locali nel quadro della SNAI nella Regione Piemonte (paragrafi da (4) a (5) e da (16) a (18)). L'intensità massima di aiuto (paragrafo (20)) è stata considerata in linea con il regolamento (UE) 2021/2115 con l'approvazione del piano strategico della PAC dell'Italia (paragrafo (7)) e pertanto l'aiuto non supera i costi ammissibili ed è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata.

⁽¹²⁾ La Commissione ritiene che il finanziamento per mezzo dei piani strategici incentivi i beneficiari a intraprendere nuove attività economiche che non sarebbero altrimenti intraprese. La Commissione ritiene pertanto che il punto (55) degli orientamenti debba includere tra le categorie di aiuti per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione gli aiuti a norma della parte II, punti (499) e (635), e della parte II, capitolo 3, degli orientamenti. La Commissione seguirà lo stesso approccio per i casi futuri a norma della parte II, punti (499) e (635), e della parte II, capitolo 3, degli orientamenti.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punto 101.

- (47) Su tale base la Commissione ritiene l'aiuto ben mirato e proporzionato. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto non comporterà indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi.
- (48) Oltretutto le misure sono cofinanziate a norma del regolamento (UE) 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC. Le misure contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC. Nello specifico gli aiuti contribuiranno a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato; a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali; a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (paragrafo (6)).

3.3.2. Applicazione del punto (499) degli orientamenti

- (49) Per quanto riguarda la parte del regime relativa agli aiuti alla cooperazione nel settore forestale, si applica il punto (499) degli orientamenti.
- (50) Il punto (499) degli orientamenti prevede che, in deroga al punto (498), qualora gli aiuti a favore del settore forestale siano cofinanziati dal FEASR, la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché rispettino le condizioni seguenti:
- (a) a norma del punto (499), lettera a), degli orientamenti, gli aiuti devono essere previsti in un piano strategico della PAC elaborato in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. L'obiettivo del regime è ottenere l'approvazione, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, delle misure sopra descritte (paragrafi da (3) a (28)), che sono previste nel piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (paragrafo (3)). La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il punto (499), lettera a), degli orientamenti;
 - (b) a norma del punto (499), lettera b), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari. La Commissione ritiene che il capitale circolante non sarà considerato una spesa ammissibile nell'ambito del regime (paragrafo (21));
 - (c) a norma del punto (499), lettera c), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente. La Commissione ritiene che nell'ambito del regime non saranno concessi aiuti al funzionamento (paragrafo (22));
 - (d) a norma del punto (499), lettera d), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63 degli orientamenti. La Commissione ritiene soddisfatta tale condizione (paragrafo (14));
 - (e) a norma del punto (499), lettera e), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un

aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene soddisfatta tale condizione (paragrafo (14));

- (f) a norma del punto (499), lettera f), degli orientamenti, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al punto (496) degli stessi, in quanto il regime non sostiene investimenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili (paragrafo (24)).
- (51) Alla luce di quanto espresso nei paragrafi (49) e (50), il regime è conforme alle pertinenti disposizioni della parte II, capitolo 2, degli orientamenti.

3.3.3. Applicazione della parte II, capitolo 3, degli orientamenti

- (52) Oggetto del regime è una misura di sviluppo rurale volta a sostenere la cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale, con l'obiettivo generale di favorire lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali attraverso investimenti volti a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali della Regione Piemonte (paragrafi (4) e (5)). La misura è stata approvata dalla Commissione nel quadro del piano strategico della PAC dell'Italia sulla base del regolamento (UE) 2021/2115 (paragrafo (43)). Di conseguenza il regime rientra nel punto (634), lettera f), degli orientamenti e si applicano le condizioni stabilite alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti per gli "aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati".
- (53) A norma del punto (635) degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti di cui al punto (634) degli stessi se tali aiuti rispettano le condizioni seguenti:
 - (a) a norma del punto (635), lettera a), degli orientamenti, gli aiuti devono essere previsti in un piano strategico della PAC elaborato in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. L'obiettivo del regime di aiuti è ottenere l'approvazione, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, delle misure sopra descritte (paragrafi da (3) a (5)), che sono previste nel piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (paragrafo (3)). Il punto (635), lettera a), degli orientamenti è pertanto soddisfatto;
 - (b) a norma del punto (635), lettera b), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari. La Commissione ritiene che il capitale circolante non sarà considerato una spesa ammissibile nell'ambito del regime (paragrafo (21));
 - (c) a norma del punto (635), lettera c), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente. La Commissione ritiene che il regime non concederà aiuti sotto forma di aiuti al funzionamento (paragrafo (22));
 - (d) a norma del punto (635), lettera d), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63 degli orientamenti. La Commissione ritiene soddisfatta tale condizione (paragrafo (14));

- (e) a norma del punto (635), lettera e), degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene soddisfatta tale condizione (paragrafo (14)).
- (54) Conformemente al punto (637) degli orientamenti, la parte II, capitolo 3, degli stessi non si applica agli investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili. Tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022. La Commissione osserva che il regime di aiuti non sostiene gli investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili (paragrafo (24)).
- (55) Alla luce di quanto espresso nei paragrafi (53) e (54), il regime è conforme alle pertinenti disposizioni della parte II, capitolo 3, degli orientamenti.

3.4. Conclusioni sulla compatibilità del regime

- (56) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che il regime agevola lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto l'aiuto compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretato dalle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

Dato quanto precede la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Teresa RIBERA
Vicepresidente esecutiva

